

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 1 maggio 2017



EDILIZIA E AMBIENTE

Sole 24 Ore 01/05/17 P. 21 Nulla osta paesaggistici svincolati dai titoli edilizi Raffaele Lungarella 1

PARTITE IVA

Corriere Della Sera 01/05/17 P. 8 Partite Iva, i lavoratori senza una Festa e che aspettano ancora lo Statuto Dario Di Vico 3

DECRETO CORRETTIVO

Italia Oggi Sette 01/05/17 P. 2 Il cambiamento viaggia su tre direttrici: maggiore trasparenza, rilancio 4

Italia Oggi Sette 01/05/17 P. 2 Spinta ai contratti da appalti integrati e prezzo più basso Gianni Marco Di Paolo 6

ROCKET LAWYER

Italia Oggi Sette 01/05/17 P. V Avvocato-razzo pure in Europa Giuseppe Corsentino 9

Autorizzazioni. Il Dpr 31/2017 ha snellito i via libera ambientali per i lavori di lieve entità

Nulla osta paesaggistici svincolati dai titoli edilizi

Diverse sia la classificazione che la definizione degli interventi

PAGINA A CURA DI
Raffaele Lungarella

Il nuovo regolamento sulle autorizzazioni paesaggistiche (Dpr del 13 febbraio 2017, n.31) per gli interventi di lieve entità ha individuato le opere che non necessitano del nulla osta e ampliato l'elenco di quelle per quali è prevista una procedura semplificata, con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti e semplificare i procedimenti autorizzativi.

Chi intende eseguire dei lavori deve però prestare attenzione al fatto che fra autorizzazione paesaggistica e titolo abilitativo edilizio non c'è una corrispondenza assoluta: non è cioè per nulla scontato che un intervento che non richiede più il nulla osta paesaggistico rientri anche fra le opere in edilizia libera.

Il Dpr 31/2017

Sono 31 i gruppi di interventi edilizi, di arredo urbano, di manutenzione di alvei e impianti vari, localizzati nelle aree vincolate di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, che possono essere realizzati senza l'autorizzazione paesaggistica. Il loro elenco è riportato in uno dei due allegati al Dpr 31/2017, che contiene il regolamento con il quale sono stati individuati sia gli interventi esclusi dall'autorizzazione (allegato A), che quelli la cui realizzazione è sottoposta all'autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato B).

Con l'entrata in vigore, lo scorso 6 aprile, di questo nuovo regolamento, va in pensione il Dpr 139/2010, che ha regolato, fino a quella data, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lie-

ve entità. L'emanazione di un regolamento per l'individuazione degli interventi per i quali non è necessaria l'autorizzazione ordinaria e per lo snellimento e la semplificazione dei procedimenti, è prevista dal Codice dei beni culturali (il Dlgs 42/2004).

Considerati anche i 42 raggruppamenti per i quali è sufficiente l'autorizzazione semplificata diventano 73 i "gruppi di opere" realizzabili nelle aree di tutela senza l'autorizzazione paesaggistica ordinaria.

Il numero degli interventi puntuali che può essere classificato di lieve entità è, però, molto più ampio. Per esempio, tra gli interventi sui prospetti e sulle coperture degli edifici, esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, sono compresi la coibentazione degli edifici per migliorare la loro efficienza energetica, la manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne, la sostituzione di lucernai, comignoli, parapetti; gli interventi di sistemazione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, per i quali occorre l'autorizzazione semplificata, comprendono le nuove pavimentazioni, gli accessi pedonali e carrabili, la realizzazione di rampe e di opere fisse di arredo.

I titoli abilitativi

Questa pluralità di lavori puntuali, che si riscontra in varie descrizioni degli interventi riportati negli elenchi dei due allegati del Dpr 31/2017, rende difficile stabilire una corrispondenza stretta e univoca tra il regime di autorizzazione paesaggistica, esclusione o semplificazione, e il tipo di titolo abilitativo richiesto per la realizzazione dell'intervento edilizio, e, cioè, se l'in-

tervento può essere realizzato in edilizia libera oppure se serve la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o il permesso di costruzione. Vi sono interventi che possono essere realizzati con lo stesso titolo abilitativo, per non essendo esclusi dall'autorizzazione paesaggistica in determinati contesti, e avendo bisogno di quella semplificata in altre

condizioni. Potrebbe essere questo il caso, per esempio, di alcune opere relative all'installazione di pannelli solari, oppure quello della realizzazione di alcuni interventi per il superamento delle barriere architettoniche.


Per abbinare autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio occorre soffermarsi sulle caratteristiche dello specifico intervento.

Le opere escluse

Sugli aspetti tecnici di realizzazione degli interventi, l'articolo 4 del nuovo regolamento, prevede, limitatamente agli interventi e alle opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica (quelli riportati nell'allegato A), che i piani paesaggistici possano dettare disposizioni e direttive per specificare, negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, le metodologie che devono essere applicate. Naturalmente, in attesa di indicazioni, da subito si applicano tutte le disposizioni del Dpr 31/2017.

Il rinnovo


Il procedimento di autorizzazione semplificato (previsto per gli interventi dell'allegato B) si applica pure alle richieste di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, anche ordinaria rilasciata ai sensi dell'articolo 146 del Dlgs 42/2004. Devono però ricorrere diverse condizioni. La richiesta deve riguardare un'autorizzazione scaduta da non più di un anno e l'intervento almeno in parte non deve essere ancora realizzato; inoltre, il progetto per il quale si chiede il rinnovo deve essere conforme a quello originariamente autorizzato e alle altre eventuali prescrizioni.



Per la semplificata servono 50 giorni

La richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata va presentata allo sportello unico per l'edilizia. L'amministrazione competente deve comunicare all'interessato se, invece della semplificata serve il via libera ordinario o se l'opera rientra tra quelle escluse dall'autorizzazione. I tempi del rilascio dell'autorizzazione semplificata sono cadenzati per ogni passaggio della procedura. Se tutta la documentazione è a posto fin dalla sua presentazione, con il parere positivo anche del sovrintendente, l'autorizzazione dovrebbe arrivare in 50 giorni. Quando manca qualche carta e c'è un contrasto tra autorità competente e sovrintendente, la decisione deve essere presa in 70 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli abbinamenti

Alcuni degli interventi previsti dal Dpr 31/2017 e i titoli abilitativi necessari per le stesse tipologie di lavori

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

TITOLO ABILITATIVO

RIMOZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Interventi necessari per l'eliminazione di barriere architettoniche, tra i quali rientrano la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni; la realizzazione di ascensori esterni agli edifici se realizzati negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico.

Nessuna autorizzazione

La realizzazione di un intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche con l'installazione di un ascensore esterno all'edificio.

Cila

Interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.

Autorizzazione semplificata

La realizzazione di un intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche con l'installazione di un ascensore esterno all'edificio o che richieda l'esecuzione di opere che modifichino la sua sagoma.

Cila

PANNELLI SOLARI

Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché posti sulle coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; nel caso di tetti inclinati devono essere integrati nella configurazione delle coperture oppure poggiati sopra di essi, con la stessa inclinazione, perché non si tratti di ville, giardini e parchi e di complessi immobiliari aventi particolare valore, tra i quali i centri e i nuclei storici.

Nessuna autorizzazione

Al di fuori della zona A, cioè al di fuori dei nuclei e centri storici, i pannelli solari fotovoltaici possono essere installati in regime di attività libera, se a servizio degli edifici sui quali sono installati.

Attività edilizia libera (a certe condizioni)

Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici classificati ville, giardini e parchi e ricadenti in complessi immobiliari aventi particolare valore, tra i quali i centri e i nuclei storici; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni.

Autorizzazione semplificata

I pannelli solari fotovoltaici possono essere installati in regime di attività libera, se a servizio degli edifici posti al di fuori della zona A, cioè al di fuori dei nuclei e centri storici. All'interno della zona A occorre un titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento.

Attività di edilizia libera solo fuori dalla zona A

INTERVENTI SUGLI SPAZI ESTERNI

Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale.

Nessuna autorizzazione

Sono realizzabili in regime di attività libera le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni ai manufatti, anche per realizzare aree di sosta, intercapedini interrate non accessibili, vasche per la raccolta delle acque.

Attività edilizia libera

OPERE TEMPORANEE

Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare.

Nessuna autorizzazione

La realizzazione di opere contingenti e temporanee rientra tra le attività di edilizia libera purché siano rimosse immediatamente al cessare della loro necessità e comunque non oltre 90 giorni alla loro installazione.

Attività di edilizia libera

Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare.

Autorizzazione semplificata

La realizzazione di opere contingenti e temporanee rientra tra le attività di edilizia libera purché siano rimosse immediatamente al cessare della loro necessità e comunque non oltre 90 giorni alla loro installazione.

Attività di edilizia libera

📍 **Primo Maggio**

Partite Iva, i lavoratori senza una Festa e che aspettano ancora lo Statuto

di **Dario Di Vico**

Oggi la manifestazione nazionale del Primo Maggio con i tre segretari generali di Cgil-Cisl-Uil si terrà in Sicilia, a Portella della Ginestra, in ricordo dell'eccidio mafioso che 70 anni fa vide come vittime i braccianti vicini al sindacato e come carnefici i banditi guidati da Salvatore Giuliano. Una strage della quale mandanti e strategia rimangono ancora


incredibilmente avvolti nelle nebbie. Anche nel resto d'Italia sono previste numerose manifestazioni e cortei e sarà alla fine un Primo Maggio molto tradizionale, una festa del lavoro dipendente. Archiviati i timidi tentativi fatti in passato di portare sul palco la rappresentanza degli imprenditori una discontinuità positiva poteva arrivare dall'approvazione, in tempo utile per la festa, dello Statuto del lavoro autonomo. Purtroppo le lungaggini parlamentari e la reiterata «navetta» del testo tra Montecitorio e Palazzo Madama non l'hanno permesso e bisognerà attendere ancora perché ai freelance e alle partite Iva siano estese per legge alcune tutele essenziali che

riguardano la maternità, i giorni di malattia, i tempi di pagamento e il riconoscimento della formazione.


Un primo passo, dunque, per riequilibrare lavoro autonomo e lavoro dipendente in un contesto economico che seppur vede qualche miglioramento del settore manifatturiero (macchine utensili,

automotive e mobili per ufficio) mostra anche un terziario in cui le logiche del massimo ribasso e del low cost si sono largamente affermate e hanno portato a una compressione delle retribuzioni dei giovani professionisti e delle partite Iva. Anche sul piano occupazionale i numeri per ora smentiscono la tesi secondo la quale il lavoro

autonomo, per effetto anche delle ristrutturazioni aziendali e dell'outsourcing di intere funzioni, avrebbe dovuto conoscere rapidi incrementi. Da queste e altre considerazioni muove la proposta che comincia a circolare di prevedere nuove norme che vadano nella direzione dell'equo compenso o dei minimi tariffari. Resta sullo sfondo di questo Primo Maggio anche il tema della rappresentanza del lavoro autonomo: nell'occasione delle stesure preliminari dello Statuto le piccole organizzazioni delle partite Iva sono riuscite per la prima volta a farsi sentire e a dialogare con il governo e il Parlamento. Se ne parlerà giovedì 4 maggio in un convegno organizzato dall'università di Milano-Bicocca alla Fondazione Feltrinelli.



Un'immagine di «Salvatore Giuliano», il film di Francesco Rosi (1961) sulle vicende della strage di Portella della Ginestra, in Sicilia. Oggi a Portella ci sarà Susanna Camusso, leader Cgil



Il cambiamento viaggia su tre direttrici: maggiore trasparenza, rilancio

Con l'emanazione del decreto correttivo si è conclusa una ulteriore fase della riforma del Codice dei contratti e delle concessioni, quella prevista dalla legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016 (art. 1, comma 12, lett. e), secondo cui entro un anno dall'entrata in vigore del dlgs 50/2016 il governo poteva emanare disposizioni integrative e correttive.

Si tratta di un provvedimento composto di oltre 130 articoli che introducono 441 correzioni e/o modifiche in molteplici istituti, in parte confermando l'originaria impostazione, in parte ripensandone l'articolazione e, in parte ancora, ridefinendone i contenuti. Il tutto con una tecnica legislativa a pioggia, che richiederà la compilazione di un testo coordinato.

Il dlgs 50 dello scorso anno aveva, tra gli altri, lo scopo di semplificare il sistema. L'art. 1, comma 1, lett. e) della legge delega affidava al governo il compito di semplificare e riordinare il quadro normativo vigente nella convinzione che per combattere la corruzione fossero necessarie poche regole ma

certe, precise e soprattutto sicure nell'applicazione. A un anno dall'entrata in vigore del dlgs 50/2016, tuttavia, l'opera di semplificazione è appena iniziata.

Nel dettaglio, per reprimere la corruzione dilagante sono stati introdotti molteplici controlli (anche con poteri sanzionatori diretti da parte dell'Anac, ora in parte ridimensionati) che hanno spinto i pubblici funzionari a rifuggire da qualunque decisione operativa. In definitiva, essendo la materia molto complessa

e per di più in assenza di interpretazioni coerenti e conseguenti, si è assistito in questi mesi a una progressiva riduzione di tutte le attività legate alla contrattualistica pubblica, con effetti molto negativi sul sistema economico e produttivo in genere e per gli interessi della collettività. Il

tutto, quindi, aggravato dal rischio insito nelle profonde innovazioni introdotte con il dlgs 50/2016 e dalla presenza di una sorta di work in progress per la completa definizione del quadro normativo.

La riduzione degli appalti (soprattutto quelli per infrastrutture) dall'entrata in vigore del codice, è stata, così, notevolissima. Ciò al punto che il governo ha ritenuto di introdurre nuove norme



Raffaele Cantone



per ridare impulso al settore.

In alcuni casi, il governo è addirittura tornato sui suoi passi reintroducendo istituti un anno fa aboliti. Si pensi all'appalto integrato che, sia pure in modo temporaneo, viene riammesso.

Peraltro, c'è a dire come l'attuale correttivo sia anch'esso fonte di nuovo cambiamento, continuando work in progress.

È pur vero che si perfeziona l'impianto normativo del dlgs 50/2016 e se ne confermano i pilastri fondamentali. Tuttavia le integrazioni e le modifiche, sia quelle più semplici e di coordinamento, sia quelle volte a migliorare l'efficacia di alcuni istituti, sia quelle addirittura più rilevanti, comportano una nuova fase di studio e di apprendimento da parte dei soggetti chiamati a dar corso alle procedure (di scelta del contraente ed esecutiva) che andrà ben oltre i 15 giorni di vacatio legis, questa volta prevista espressamente nel correttivo, per l'entrata in vigore delle nuove modifiche normative.

Volendosi, poi, in un quadro d'insieme, considerare le principali linee direttrici del correttivo, dobbiamo evidenziarne al-

Le misure del decreto correttivo del dlgs n. 50/2016. Si a procedure di affidamento miste

Spinta ai contratti da appalti integrati e prezzo più basso

DI GIANNI MARCO
DI PAOLO*

In arrivo facilitazioni e tutele per le piccole e medie imprese, nel nuovo decreto correttivo del Codice appalti.

Il testo del decreto legislativo correttivo del dlgs n. 50/2016 si caratterizza, infatti, per una serie di misure che direttamente o indirettamente vanno nella direzione della tutela delle micro, piccole e medie imprese.

Se da un lato, in effetti, non è possibile affermare che il nuovo pacchetto normativo sia esclusivamente volto alla tutela di tali operatori economici minori, non mancando disposizioni che sembrano andare nella direzione contraria, diversi sono gli strumenti che possono servire a risolvere concretamente alcune problematiche del dlgs n. 50/2016, andando nella direzione voluta dal mercato degli operatori economici nazionali, ancora caratterizzato da frammentarietà.

Si pensi, partendo da quella che deve essere considerata la «fonte» delle procedure di affidamento di contratti (quanto meno nei lavori), alle misure sulla progettazione e all'appalto integrato.

In relazione a tale aspetto, il neo comma 4-bis dell'art. 216 del dlgs n. 50/2016 pre-

vede una eccezione alla regola già prevista dall'art. 59, comma 1, che vieta in sostanza il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori. In virtù di tale eccezione, in effetti, tale divieto non varrà per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti (in definitiva, al 20/4/2016).

All'effetto pratico, pertanto, per almeno un anno dall'entrata in vigore del decreto correttivo (il quale, peraltro, a differenza del dlgs n. 50, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data

della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) potranno essere esperite procedure di affidamento di prestazioni miste di progettazione e di esecuzione lavori.

Si tratta di una misura che dovrebbe consentire, presumibilmente a stazioni appaltanti della caratura di Anas spa, di utilizzare progetti definitivi già approvati prima dell'entrata in vigore del dlgs n. 50/2016 e che erano stati messi nel cassetto in vigenza del divieto di affidamento di prestazioni miste di progettazione ed esecuzione lavori.

Nella medesima direzione, si consideri l'ulteriore disposizione normativa che


consentirà il ricorso al criterio del prezzo più basso nei lavori per contratti di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro (a dispetto della preminente soglia di un milione di euro).

Tale procedura consentirà alle stazioni appaltanti di procedere assai più rapidamente, evitando in tale significativa soglia il più oneroso e complesso criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In tal caso, il nuovo comma 4, art. 95, lett. a) del dlgs n. 50/2016 prevede, infatti, che può, e non deve, essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni

Cosa cambia per avere più trasparenza

- Al fine di garantire la massima terzietà, sopra il milione di euro, il presidente della Commissione di gara non potrà più essere interno all'Amministrazione
- Nel caso di procedure negoziate per lavori fino a 1 milione di € il numero minimo da invitare è di 15 imprese. Per forniture e servizi sotto le soglie comunitarie debbono invitarsi 10 imprese
- La qualificazione delle stazioni appaltanti rimane anche se il periodo di riferimento per i requisiti è di 5 anni
- Per le varianti che le p.a. comunicano all'Anac non c'è il termine entro cui Anac esercita i poteri dell'art. 213 del dlgs 50. Non sussiste, quindi nessun silenzio-assenso



di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie. Deve ritenersi, quindi, non con procedure negoziate, e a condizione che a base di gara venga posto un progetto esecutivo.

Se ne ricava, in definitiva, che il criterio del prezzo più basso potrà essere utilizzato nei lavori fino alla soglia di 2 milioni, con obbligo di applicare le procedure ordinarie già per gli affidamenti di importo superiore a un milione, salvo l'obbligo di applicare oltre soglia di 2 milioni sempre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per converso, un'ulteriore novità apportata dal decreto correttivo consente, sempre nelle ipotesi di ricorso al criterio del prezzo più basso e sempre nei limiti della soglia di 2 milioni, la facoltà di prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Ulteriori novità sono poi contenute con riferimento alla disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria (art. 36. dlgs n. 50/2016), laddove da un lato il decreto correttivo tende a semplificare gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro (consentendosi di fatto l'affidamento «anche senza previa consultazione di due o più operatori economici»), mentre dall'altro introduce un importante principio di «rotazione degli affidamenti» che va ad aggiungersi al principio di rotazione degli inviti.

Allo stesso modo (cfr. nuove versioni delle disposizioni di cui alle lett. b) e c), comma 2, art. 36 del dlgs n. 50/2016) nell'ottica dell'ampliamento della platea concorrenziale, vengono aumentati significativamente in tutte le procedure sotto soglia comunitaria i numeri dei soggetti invitati (in una escalation virtuosa che prevede ora nei vari step dieci e quindici operatori economici in luogo degli originari cinque e dieci).

Ancora, nei mercati elettronici di cui al comma 6, art. 36 del dlgs n. 163/06, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro, viene previsto l'obbligo di verifica del possesso dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario.

Sempre in tema di appalti sotto soglia comunitaria, peraltro, il nuovo comma 7, art. 36 del dlgs n. 136, affida all'Anac un nuovo compito,

vale a dire quello di indicare nelle linee guida dedicate all'argomento specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.

Ciò imporrà, evidentemente, una revisione o una correzione della linea guida n. 1/2016, già adottata dall'Autorità anticorruzione sul tema degli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Tale necessità, del resto, si porrà in generale per tutti gli atti attuativi del dlgs n. 50 già adottati, dovendosi evidenziare, peraltro, che ancora troppi ne mancano all'appello, i quali necessariamente dovranno essere sintonizzati con il Codice dei contratti, così come modificato dal decreto correttivo.

Ulteriori novità significative provengono in tema di compagini associative (cfr. i nuovi artt. 47 e 48 del dlgs n. 50, così come modificati dal decreto correttivo), intendendosi per tali tutti gli istituti di aggregazione previsti dal Codice dei contratti (consorzi di vario genere, reti di impresa e raggruppamento), laddove nel corpus normativo di modifica del dlgs n. 50/2016 il leitmotiv sembra essere quello di una facilitazione delle aggregazioni (questo, evidentemente, nell'ottica comunitaria della tutela della piccole e medie imprese), nonché quello della relativizzazione evidente del principio di immodificabilità soggettiva degli aderenti alle compagini associative, seppure con la previsione di taluni paletti.

Si segnala, inoltre, il nuovo comma 2-bis dell'art. 41 del dlgs n. 50/2016, a mente del quale è fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche di negoziazione.

La norma è espressione del principio di ampliamento della platea concorrenziale e della conseguente riduzione degli oneri di partecipazione alle procedure di affida-

mento in capo agli operatori economici (in tale direzione si segnala che il soccorso istruttorio non sarà più a pagamento) ai quali, pertanto, non può più essere chiesto il sostenimento dei costi di gestione delle piattaforme.

Infine, l'ultima indicazione, ma non certo per ordine di importanza, concerne l'introduzione il principio di «unicità dell'invio», secondo il quale ciascun dato rilevante nell'ambito della contrattualistica pubblica dovrebbe essere fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non potendo essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ed essendo per di più reso disponibile dal sistema informativo ricevente.

Tale principio si applica, in effetti, ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati.

Si tratta di un principio di civiltà giuridica e di certezza del diritto, che se correttamente applicato, potrebbe addirittura agevolare e semplificare enormemente il dialogo tra soggetti preposti all'indizione e gestione delle procedure di evidenza pubblica e gli operatori economici, concentrando auspicabilmente l'attenzione del sistema sulla qualità delle offerte e sulla corretta esecuzione delle commesse.

*** managing partner
Studio Legale
Associato Piselli
& Partners**

Tutele rafforzate per piccole e medie imprese

Le modifiche per rilanciare il settore

- Per i progetti definitivi approvati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile ricorrere all'appalto integrato
- Le gare con massimo ribasso ed esclusione delle offerte anomale con metodo antiturbativa possono essere fatte sino a 2 ml
- Le opere di manutenzione ordinaria di importo fino a 2,5 ml. potranno essere appaltate sulla base di un progetto semplificato
- Vengono previsti aiuti per le piccole e medie imprese. In particolare, per i requisiti di qualificazione si fa riferimento agli ultimi 10 anni
- Per le imprese (piccole e medie) locali viene prevista sia una riserva di posti nelle gare, sia una riduzione delle garanzie
- Nel subappalto rimane il limite del 30%, ma il ricorso all'istituto non è più affidato alla P.A. (gara per gara) ma avviene secondo regole fisse valide per tutte le gare
- Nel PPP il contributo pubblico sale dal 30% al 49%
- Il rating di impresa è facoltativo e comporta premialità nella fase di valutazione dell'offerta

Il sito Usa Rocket Lawyer (200 mln di fatturato) dopo la Spagna sbarca in Francia

Avvocato-razzo pure in Europa

Ha 7 mln di clienti e sforna 40 mila contratti al mese

da Parigi

GIUSEPPE CORSENTINO

Si capisce perché gli avvocati italiani non siano proprio soddisfatti. Se un sito americano che si chiama pure **Rocket Lawyer**, che sembra il titolo di una «sit-com» e si può tradurre liberamente con «L'avvocato che va come un razzo», quasi a prendere in giro i saggi e prudenti professionisti del diritto, quelli che prima di dare un consiglio emettono (giustamente) fattura, mentre lo stesso sito si accontenta di una quarantina di dollari (a parere) e di una ventina di dollari al mese per chi vuole abbonarsi e avere un responso più veloce e immediato; ecco se un «robot giuridico» di questo tipo, dopo dieci anni di lavoro negli Stati Uniti - tutto è cominciato nel 2008 dall'idea di un giovanotto laureato in legge della Berkeley University californiana, quella delle prime proteste sessantottine, **Charley Moore** - arriva in queste settimane in Europa, prima in Spagna e ora in Francia, forte del suo successo (70 mila abbonati e un fatturato di 20 milioni di dollari), è evidente e ben comprensibile la preoccupazione della nostra foltissima «law community».

Tempo qualche anno e anche gli avvocati dovranno arrendersi alla potenza degli algoritmi,

ai robot di quella che possiamo già chiamare la «law-tech», così come i bancari e consulenti dovranno cedere alla potenza informatica della «fin-tech»? Probabilmente, allo stato delle cose, la preoccupazione è eccessiva perché un conto è analizzare «vis-à-vis» i casi, soprattutto quelli complessi, direttamente con un professionista, un altro descrivere in poche righe, dentro uno spazio ben preciso disegnato all'interno della piattaforma (è quello che propone Rocket Lawyer), il problema legale che interessa e scaricare la risposta.

«Bien sur, nous sommes favorables à un plus grande accès au droit», siamo ben favorevoli al fatto che tutti abbiano accesso al diritto, alle leggi di un Paese e alle modalità di applicazione, attacca il presidente degli avvocati parigini, **Frédéric Sicard**, un tipo sveglio e pragmatico con l'occhio attento alla politica (organizza incontri mensili con i parlamentari europei: e lunedì 24 aprile è toccato al nostro viceministro **Sandro Gozi**), «ma è evidente che una questione giuridica, per non dire una causa, non può essere risolta da un algoritmo».

Monsieur Sicard mette le mani avanti, ma il nostro robot-avvocato non è un principe del Foro, un valente cassazionista. Il suo lavoro è, diciamo, più umile e più utile: aiutare

le migliaia di clienti francesi, privati e piccoli imprenditori, a risolvere quelle piccole grane giudiziarie - dalla solita lite condominiale alla scrittura di un contratto di lavoro o di un semplice rogito - che rendono la vita difficile. Insomma, il «Legal made simple», la legge alla portata di tutti, che è lo slogan dell'avvocato a razzo.

Lo dimostrano i risultati di una ricerca, commissionata proprio dagli americani di Rocket Lawyer alla società Kantar TNS (branch del colosso mondiale della comunicazione WPP) alla vigilia del loro ingresso sulla «piazza giuridica» francese. Risultati sconcertanti da molti punti di vista: il 62% delle piccole e medie imprese e il 58% dei privati ammette di non essersi mai rivolto a uno studio legale pur avendone, talvolta, bisogno. E per quale ragione? Perché non hanno un avvocato di fiducia e non ne conoscono nessuno (il 39% dei piccoli imprenditori e il 24% dei privati); perché pensano che abbiano costi proibitivi (con le stesse percentuali di prima); perché sono convinti che affidarsi a un professionista inneschi procedure complicate e quindi costose, insomma che si finisca in un dedalo di procedure legali o, peggio, giudiziarie da cui sarà difficile uscire (il 33% dei privati e il 18% dei padroncini).

Eppure la domanda di giustizia è altissima, conferma la stessa ricerca di Kantar TNS: il 58% dei privati ha problemi giuridici con il fisco, con il proprio coniuge, con la pubblica amministrazione, con il condominio, e il 51% dei piccoli imprenditori ha problemi per il mancato pagamento delle fatture, per il calcolo delle imposte, per la scrittura di un contratto, per la gestione di un licenziamento o di una richiesta di modifica dell'oggetto sociale della propria impresa.


Tutti, prima di rivolgersi a un avvocato, provano a cercare una soluzione consultando i siti specializzati, i motori di ricerca

Google, oppure i portali internet - ma si tratta di una percentuale minima - dei grandi studi legali come Jurisdefi, che esiste da una ventina d'anni, o Eurojuris, una piattaforma internazionale che aggrega più di 600 studi professionali con oltre 6 mila avvocati in centinaia di grandi città del mondo.

Da qui si capisce perfettamente che l'offerta internetiana esistente, nata dal bisogno dei grandi studi di avere una vetrina sulla Rete, non risponde affatto a quella concretissima domanda di giustizia (o semplicemente di informazione giuridica personalizzata) espressa dal mercato.

Che è proprio quello che fa la piattaforma (che, ripetiamo, non è un sito ma un sistema informatico governato da algoritmi) di Rocket Lawyer. È sufficiente iscriversi, fornire i propri dati e le informazioni relative alla questione giuridica che interessa, e il sistema prima classifica (con un rating da 1 a 100) il proprio «legal health score», lo stato di «salute legale» vale a dire il tasso di difficoltà del problema di cui si chiede la soluzione e poi fornisce, se può, una risposta precisa, non un semplice parere.

Abbiamo detto: se può. Perché se la questione è eccessivamente complessa, anche «l'avvocato razzo» di Rocket



Lawyer, ammette i suoi limiti e smista il cliente a uno studio legale della città più vicina o della contea (siamo negli Stati Uniti). Del resto ha un database, un network di 20mila avvocati che producono, tanto per dare un'idea, 40mila contratti di ogni tipo al mese (che l'interessato può scaricare e utilizzare immediatamente), 50 mila pareri legali e 20 mila testamenti. In totale, si legge sull'home page, ogni anno vengono «serviti» (served) più di 7 milioni di clienti.

«Per un ordinamento giuridico anglosassone basato sui principi della Common Law» precisa maliziosamente monsieur Sicard, il presidente dell'ordine degli avvocati parigini «tutto questo è molto più facile. Nei sistemi europei, di tipo romanistico, che affondano le proprie radici nel diritto romano, non credo che l'avvocato a razzo americano avrà la stessa velocità».

Gli risponde, dal quartier generale di San Francisco, **David Drummond**, responsabile degli affari legali, insomma il super-avvocato di Google che siede nel consiglio d'amministrazione di Rocket Lawyer (perché Google ha già intravisto l'affare e ha rilevato una quota dell'azienda californiana così come hanno fatto l'investment bank Morgan Stanley e

altri hedge fund): «La nostra piattaforma è in grado di adattarsi ai diversi ordinamenti giuridici e gli algoritmi possono intercettare e leggere tutti i codici, tutte le leggi di un Paese oltre a un enorme numero di sentenze delle Corti supreme, delle giurisdizioni più alte».

Mentre dai nuovi uffici parigini di Rocket Lawyer Europe arrivano parole quasi di «appeasement» per non far inquietare troppo gli avvocati, che hanno già sollevato nell'ultimo numero del loro *Bulletin* il problema della deontologia «pilier de la profession d'avocat», pilastro dei professionisti del diritto, come si legge nel titolo di copertina. «Abbiamo tutte le garanzie su come vengono utilizzati i dati raccolti da Rocket Lawyer?», si chiedono **Dominique Attias**, vicepresidente dell'Ordine di Parigi, e **Marie-Anne Peyron** che si prepara a succedere al presidente Sicard. «Rispettiamo le leggi e tutte le regole della privacy, il nostro obiettivo non è far concorrenza agli avvocati ma créer un point d'échange fiable et personnalisé, creare una piattaforma semplice, al servizio dei consumatori», è la risposta del patron francese della filiale europea, **Christophe Chevalley**, che ha lasciato la direzione marketing del primo editore giuridico francese (e quarto al mondo) ELS, Editions Lefebvre Sarrut, più di 2 mila collaboratori (tra avvocati, giuristi, magistrati, consulenti, professori universitari) e 400 milioni di euro di giro d'affari (insomma, come Giuffrè, Maggioli, Ipsoa e qualche altro editore italiano messi insieme). Particolare non secondario: ELS ha fatto un accordo con gli americani e gli ha fornito tutto il suo database giuridico. Ecco perché monsieur Chevalley è passato con loro e perché può garantire del buon funzionamento di Rocket Lawyer. Vedremo come e quando l'avvocato a razzo atterrerà in Italia.

@pippocorsentino

—© Riproduzione riservata—

